

**CONVENZIONE PER IL SOSTEGNO DELL'ACCESSO AL CREDITO DEI FORNITORI DEL  
COMUNE/PROVINCIA DI [...] ATTRAVERSO LA CESSIONE PRO SOLUTO DEI CREDITI A FAVORE DI  
BANCHE OD INTERMEDIARI FINANZIARI AUTORIZZATI**

Con la presente scrittura tra

il Comune/ la Provincia di .....(qui di seguito l' "Ente") con sede in .....- Codice fiscale..... rappresentata dal.....

e la BANCA ..... con sede in....., Via ..... - Codice Fiscale e Partita IVA ....., rappresentata dal Sig. ...., munito dei necessari poteri in virtù di ..... (qui di seguito la "Banca"),

**PREMESSO CHE**

- è interesse delle parti il sostegno del lavoro delle imprese e dell'accesso al credito delle ditte fornitrici di beni e servizi, al fine di attenuare la crisi che ha coinvolto il sistema economico;
- in tale contesto risulta indispensabile individuare strategie a favore delle imprese, finalizzate a rendere possibile l'accesso al credito anche mediante lo strumento della cessione e la certificazione dei crediti come previsto dalla normativa di riferimento (art. 117 del D.Lgs 163/2006 "Codice Unico degli Appalti"; art. 9 comma 3-bis del Decreto Legge n. 185/2008 convertito con la Legge n. 2/2009 come modificato dall'articolo 31 comma 1-ter del D.L. n. 78/2010 convertito con la legge n. 122/2010; Decreto MEF 19 maggio 2009);
- da ultimo l'art. 13 comma 1 della Legge n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012) ha modificato il predetto art. 9 comma 3-bis, tali modifiche saranno disciplinate con decreto da emanarsi a cura del Ministro dell'economia e delle finanze. Fino a tale data restano valide le modalità di certificazione sinora adottate;
- il citato articolo 9 comma 3 bis, prevede che i titolari di crediti "certi, liquidi ed esigibili", maturati nei confronti degli Enti Locali per somministrazioni, forniture ed appalti, possono presentare all'Amministrazione debitrice istanza di certificazione del credito, redatta utilizzando il modello allegato al Decreto MEF 19/05/2009 (modello "Allegato 1" al Decreto), ai fini della cessione pro soluto del medesimo a banche o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del Decreto Legislativo 1^ settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;
- la Giunta dell'Ente con provvedimento n. 60 del 12/07/12 ha approvato lo schema della presente convenzione (la "Convenzione") per il sostegno dell'accesso al credito dei propri fornitori, disciplinante le condizioni e le modalità operative delle operazioni di cessione di crediti afferenti "spese di investimento" e relative certificazioni, in attuazione dell'art. 9 comma 3-bis del D.L. n. 185/2008 e del Decreto MEF 19/05/2009;
- l'Ente stima un plafond di crediti potenzialmente soggetti a cessione di 700.000,00 tenuto conto della compatibilità dell'ammontare complessivo delle operazioni di cui trattasi rispetto ai vincoli imposti dal Patto di stabilità interno;
- a tal fine l'Ente può certificare istanze nelle forme e con le modalità previste dal Decreto MEF 19/05/2009 (modello "Allegato 2" al Decreto), riconoscendo, in caso di certificazione positiva, che trattasi di crediti certi, liquidi ed esigibili e che saranno pagati alla scadenza, da stabilirsi comunque entro 12 mesi dalla notifica della cessione;
- l'Ente provvede al preventivo assenso alla cedibilità dei crediti con certificazione redatta e firmata dal [Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie], ivi compresa la regolarità della posizione del fornitore ai sensi dell'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, a seguito dei dovuti riscontri da parte del [Responsabile del procedimento] sulla esigibilità delle fatture cedute e la regolarità contributiva ai sensi della normativa vigente in materia di certificazione DURC; restando esclusi dal riconoscimento della cessione i crediti che non siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità del fornitore per qualsivoglia causa;

- nel caso di certificazione positiva rilasciata dall'Ente, gli oneri relativi alle cessioni pro soluto dei crediti saranno solo a carico delle imprese che hanno ceduto il credito, con le modalità concordate negli atti di cessione per la durata massima di 12 mesi dalla notifica all'Ente della cessione medesima;
- la Banca ha espresso la propria disponibilità per un importo di € .....00 a sottoscrivere contratti di cessione del credito pro soluto, oggetto della Convenzione, con i fornitori dell'Ente che ne facciano richiesta all'Ente stesso entro il 31/12/2012, nelle forme e con le modalità previste dal Decreto MEF 19/05/2009, relativamente a crediti vantati dai fornitori nei confronti del medesimo Ente, riconoscendo, nel caso di certificazione positiva, che trattasi in tal senso di crediti certi, liquidi ed esigibili e che saranno pagati al termine convenuto, alle condizioni di cui al successivo articolo 2;

## TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### ARTICOLO 1: OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

La Banca nell'ambito del presente accordo si rende disponibile a sottoscrivere con le Imprese titolari di appalti di forniture, progettazioni e lavori pubblici rientranti nelle "Spese di investimento" dell'Ente, contratti di cessione "pro soluto" di importo unitario superiore a 50.000,00 euro di crediti vantati dalle Imprese medesime nei confronti dell'Ente.

L'Ente provvederà alla certificazione dei crediti secondo le modalità di cui al successivo articolo 2).

Sono esclusi dalla Convenzione i crediti che non siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità del fornitore per qualsivoglia causa.

### ARTICOLO 2: CONDIZIONI E MODALITA'

Le Imprese titolari di crediti nei confronti dell'Ente, rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 1) potranno richiedere alla Banca la cessione "pro soluto" del credito sorto; la Banca si riserva comunque di non aderire alla richiesta nelle ipotesi di ritenuta inammissibilità da segnalare prontamente all'Ente.

A tal fine il creditore potrà presentare, così come previsto dalla Legge 2/2009, dal Decreto MEF 19/05/2009, istanza di certificazione con le modalità e le caratteristiche indicate nel precitato Decreto MEF, al Responsabile Unico di Procedimento della fornitura o del lavoro/progettazione da cui è maturato il credito. L'istanza dovrà essere inviata per conoscenza al [Settore Risorse Finanziarie]. Le verifiche da parte del [Settore Risorse Finanziarie] verranno effettuate a seguito del riscontro amministrativo favorevole ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n. 267/2000 sul provvedimento di liquidazione inviato al [Settore Risorse Finanziarie] da parte del medesimo Responsabile del Procedimento, che avrà verificato anche la regolarità contributiva (DURC). Effettuate le verifiche previste dalla norma vigente e accertata la compatibilità con i vincoli di finanza pubblica, il [Responsabile del Settore Risorse Finanziarie] certificherà, mediante un Atto di Certificazione, se il credito è "certo, liquido ed esigibile" ai sensi del citato Decreto MEF 19/05/2009 e dell'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, oppure l'insussistenza parziale o totale, ovvero l'inesigibilità anch'essa parziale o totale, del credito stesso.

Resta inteso che l'Ente procederà alla certificazione unicamente dei crediti in linea capitale riportati in fattura, restando pertanto escluse tutte le eventuali ulteriori voci attinenti, ad esempio, a interessi passivi maturati per ritardato pagamento e qualsiasi altro onere o rivalsa di costi da parte delle imprese fornitrici nei confronti dell'Ente.

L'Atto di Certificazione conterrà, tra l'altro, l'indicazione della data massima entro cui l'Ente effettuerà il pagamento alla Banca e dei riferimenti relativi al CIG e, ove necessario, al CUP relativi all'appalto che ha originato il credito oggetto di cessione, ai sensi della Legge n.136 del 13/8/2010 relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Atto di Certificazione verrà quindi trasmesso alla Banca al fine del perfezionamento dell'operazione di cessione e resterà valido ed efficace nei confronti dell'Ente anche laddove dovesse venir meno la validità

e/o l'efficacia della Convenzione.

Si precisa in ogni caso che la cessione del credito dovrà avvenire nel rispetto e secondo le forme previste dall'articolo 117 del D. Lgs. n. 163/2006 e si dovrà pertanto formalizzare la cessione mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio, da notificarsi al [Settore Risorse Finanziarie], nelle forme previste dalla Legge). Lo stesso Settore accetterà espressamente la cessione, anche ai sensi dell'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 ed in particolare ai fini della circolare del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 ottobre 2009, n. 29, inviando alla Banca una accettazione esplicita redatta secondo lo schema allegato alla Convenzione (Allegato A).

Gli oneri relativi alla cessione saranno a carico dell'Impresa cedente. La cessione del credito avverrà con le modalità concordate dall'Impresa cedente con la Banca negli atti di cessione, alle condizioni economiche espresse nell'unito "Documento di Riepilogo delle Condizioni" (Allegato B) che costituisce a tutti gli effetti parte integrante della Convenzione. In caso di mutamento delle condizioni generali di accesso al credito la Banca precisa che le condizioni offerte potranno essere riviste (al rialzo o al ribasso), mediante invio di opportuna comunicazione all'Ente a mezzo raccomandata A.R. avente efficacia immediata.

La Banca cessionaria, avvalendosi dei riferimenti evidenziati dall'Ente nell'Atto di Certificazione, si obbliga ad effettuare il pagamento dei corrispettivi dovuti per la cessione con le modalità e nel rispetto degli adempimenti ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13.8.2010 e secondo quanto indicato dalla Determinazione A.V.C.P. n. 4 del 7/7/2011.

Le spese di istruttoria a carico dell'Impresa cedente non sono previste; restano in ogni caso a carico dell'Impresa gli eventuali oneri accessori quali spese notarili, di notifica, registrazione, ecc.

Alle Imprese cedenti non è attribuita alcuna facoltà di rivalsa sull'Ente o sulla Banca, in ragione di eventuale pagamento anticipato rispetto alla data prevista nell'Atto di Certificazione da parte dell'Ente. Parimenti nulla avrà a pretendere la Banca nei confronti delle Imprese cedenti in caso di ritardato pagamento rispetto alla data indicata nell'Atto di Certificazione. Nel caso di eventuale ritardato pagamento del credito certificato ceduto rispetto alla scadenza indicata nella certificazione, l'Ente riconoscerà alla Banca interessi moratori nella misura di Euribor 1 mese (Act/360), rilevato il primo giorno del mese e maggiorato di uno spread dello [2,5%] su base annua, da versarsi mensilmente in via posticipata dal giorno successivo alla predetta data di scadenza, fino alla data di effettivo pagamento che non potrà in alcun caso superare il 12° mese dalla data di notifica della cessione.

La Banca, relativamente ai crediti certificati in modo positivo, non intraprenderà nei confronti dell'Ente, fino alla data di scadenza indicata nella certificazione (e comunque fino alla scadenza del 12° mese dalla data della notifica), nessuna azione per via giudiziale o stragiudiziale volta al recupero anticipato del credito stesso o al riconoscimento di interessi legali e/o moratori in misura maggiore di quanto previsto dalla Convenzione ed in particolare con riferimento al D.Lgs. n. 231/2002 e al D.M. Ministero Lavori Pubblici n.145/2000 e relativi decreti attuativi.

Il presente accordo non comporta quindi oneri o interessi a carico dell'Ente nei confronti della Banca cessionaria fino alle scadenze previste nell'Atto di Certificazione.

Le parti si impegnano sin d'ora ad apportare alla presente Convenzione tutte le modifiche che si rendessero necessarie o opportune. a seguito dell'adozione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze con il quale saranno disciplinate le modifiche apportate dall'art 13 comma 1 della Legge 183/2011 all'art. 9 comma 3 bis del D.L. 185/09.

### **ARTICOLO 3: DURATA E RECESSO**

La Convenzione ha durata fino al 31/12/2012, salvo facoltà di rinnovo mediante formale accordo tra le parti. Dopo tale data, restano comunque salve le obbligazioni e gli impegni presi dalle parti per le operazioni di cessione in corso, nell'ambito di quanto previsto con la presente Convenzione.

Le parti possono recedere in qualsiasi momento prima della scadenza della Convenzione con un preavviso di 30 giorni, da comunicarsi all'altra parte a mezzo raccomandata A.R. In caso di recesso, la Convenzione cessa di avere efficacia per le nuove operazioni di cessione a partire dal 30° giorno dal ricevimento del preavviso, ma restano salve le obbligazioni e gli impegni delle parti per le operazioni di cessione assunte fino a tale data nell'ambito di quanto previsto con la presente Convenzione.

**ARTICOLO 4: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Le parti convengono che, ove l'Ente non proceda al pagamento di quanto dovuto entro la scadenza indicata nella certificazione, e comunque entro i 12 mesi dalla data della notifica all'Ente della cessione di credito, la Banca avrà facoltà di risolvere di diritto la presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile. La risoluzione della Convenzione non spiegherà effetti sull'efficacia delle cessioni di credito per le quali l'Ente abbia già rilasciato il relativo Atto di Certificazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo, il .....

Per il Comune/~~la Provincia~~ di .....

.....

Per la Banca

.....

**Allegati:**

**A – Modello di accettazione**

**B – Documento riepilogativo delle condizioni economiche**



**Allegato A**

**Modello di accettazione**

*(da redigere su carta intestata dell'Ente)*

Luogo, [data]

Protocollo n. ....

Alla Banca

e p.c. Al Cedente

**Oggetto: Accettazione cessione dei crediti certificati**

Gentili Signori,

con riferimento alla cessione dei crediti certificati avvenuta in data ....., per un importo complessivo di € ....., con atto rogato dal notaio ....., notificata alla scrivente Amministrazione da parte del medesimo Notaio con posta elettronica certificata provvista di firma digitale ovvero tramite ufficiale giudiziario al Sig..... in data ....., intervenuta tra ..... (in qualità di "**Cedente**") e la Banca (in qualità di "**Cessionaria**"), la presente Amministrazione, anche ai sensi della Convenzione approvata dalla Giunta in data ..... e sottoscritta dalla stessa Banca, accetta e riconosce la suddetta cessione come valida ed opponibile ad essa stessa, ed in particolare Vi conferma che:

- non esistono alla data odierna situazioni di inadempienza della Cedente ai sensi dell'articolo 48 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'articolo 2, comma 9 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ai sensi del regolamento di esecuzione Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008 n. 40, ai sensi della circolare del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 luglio 2008, n. 22 e, soprattutto della circolare del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 ottobre 2009, n. 29;
- accetta puramente e semplicemente la cessione notificata come sopra indicata, anche ai sensi dell'articolo 1248 primo comma del codice civile.

Si attesta inoltre la presente cessione come la sola efficace nei confronti della scrivente Amministrazione alla data odierna, non essendo stata notificata alla Scrivente, né accettata alcuna cessione di credito pro solvendo o pro soluto, mandato all'incasso, delegazione, costituzione di pegno, pignoramento, sequestro, opposizione o altri vincoli o gravami relativi ai crediti oggetto della presente lettera di accettazione.

.....  
(firma)

**Allegato B**  
**DOCUMENTO DI RIEPILOGO DELLE CONDIZIONI APPLICABILI AI FORNITORI PER**  
**LE CESSIONI DI CREDITO**

<b>Plafond di credito concesso</b>	Euro [•]
<b>Forma tecnica dell'operazione</b>	Cessione di credito pro soluto a titolo definitivo
<b>Presupposti della Cessione</b>	Certificazione attestante che il credito è certo, liquido ed esigibile, rilasciata dall'[Area Risorse Finanziarie] dell'Ente
<b>Durata condizioni proposte</b>	Fino al 31/12/2012, salvo proroga ulteriore
<b>Ammontare del credito oggetto di cessione</b>	Fino al 100% dell'importo del credito certificato, per importi maggiori o uguali a Euro [•] per Cedente.
<b>Corrispettivo della Cessione/ Tasso Debitore</b>	Il Corrispettivo della cessione sarà pari al valore nominale del credito certificato, ridotto di uno sconto pari all'Euribor di periodo/360, maggiorato di uno spread compreso tra il [•]% ed il [•]% su base annua oltre ad una commissione fissa dello [•]%. La durata della dilazione andrà dalla data di stipulazione del contratto di cessione sino alla data di rimborso indicata dall'Ente nella certificazione.  Sono fatte salve condizioni migliorative concordabili dal creditore direttamente con la banca.
<b>Tasso di interesse a carico dell'Ente in caso di ritardato pagamento oltre la scadenza indicata nella certificazione</b>	Euribor 1 mese/360 maggiorato di uno spread del [•]% su base annua.
<b>Cessione da formalizzare mediante</b>	Atto pubblico/scrittura privata autenticata, a mezzo esclusivamente di Notaio, da notificarsi all'Ente.
<b>Referente presso la Banca</b>	[nome gestore – tel – mail ]

la Banca

.....